

Associazione dei Geometri
della Provincia di Reggio Emilia



I costi della sicurezza

La stima dei costi della sicurezza nelle
attività di cantiere: appalti pubblici e privati.



L'evoluzione normativa dei “costi della sicurezza”

1. L'evoluzione normativa dei “costi della sicurezza” nei cantieri temporanei o mobili dopo l'aggiornamento del D. Lgs. 81/2008 con il D. Lgs. 106/2009
 1. Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza” (allegato XV punto 4.1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
 2. Scomposizione dei “costi della sicurezza” in gruppi omogenei
 3. Esempio di quadro economico
 4. Liquidazione dei costi della sicurezza (allegato XV punto 4.6 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
 5. La revisione dei “costi della sicurezza”

L'evoluzione normativa dei “costi della sicurezza”

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm.ii.

D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494

Il Legislatore ha obbligato le pubbliche amministrazioni ad “evidenziare”, e a non sottoporre a ribasso di gara, gli oneri per dare attuazione ai piani di sicurezza.

Il testo originario del D. Lgs. 494/96, nell'art. 12 (*Piano di sicurezza e di coordinamento*) specificava quanto segue:

1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi.

D. Lgs. 19 novembre 1999, n. 528

Il passo successivo avveniva con l'emanazione del D. Lgs. 528/99 che così modificava l'art. 12 del D. Lgs. 494/96:

1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso delle offerte delle imprese esecutrici.

L'evoluzione normativa dei “costi della sicurezza”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO		
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.	Punto 4, Allegato XV (<i>Stima dei costi della sicurezza</i>)	Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Determina n. 4/2006	Il metodo di calcolo dei costi della sicurezza nel D.P.R. n. 222 del 3 luglio 2003	Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavoro pubblici
D.Lgs. n. 163/2006	Art. 131 (<i>Piani di Sicurezza</i>)	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Documento ITACA	4.4 (<i>Stima dei costi della sicurezza</i>)	Linee Guida per l'applicazione del D.P.R. n. 222/2003
D.M. n. 145/2000	Art. 5 (<i>Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore</i>)	Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.
D.P.R. n. 207/2010	Art. 39 (<i>Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera</i>)	Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – in vigore dal 10 giugno 2010

L'evoluzione normativa dei “costi della sicurezza”

Restava il dubbio: i “**costi della sicurezza**” potevano essere individuati con una semplice percentuale da applicare all'importo dei lavori da eseguire, o doveva essere fatta una stima analitica, per individuare i costi necessari per “ ... **il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori ... ?**” ?

Il D.P.R. affronta all'art.7 quelli che sono i “**costi della sicurezza**”, individuandoli nel dettaglio e dando obbligo di ricavarli attraverso una stima; in questo modo viene ad essere definita la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso, offerto in fase di gara per l'aggiudicazione.

Viene data risposta a due precise esigenze sempre più spesso rimarcate dai coordinatori nella fase di redazione dei piani di sicurezza e coordinamento:

1. La necessità di un elenco chiaro di quali siano le voci che effettivamente rientrano nei costi della sicurezza;
2. Il metodo di stima dei costi della sicurezza.



Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza”

La stima dei costi della sicurezza dovrà essere (situazione post D.P.R. 222/03):

ANALITICA PER VOCI SINGOLE

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che **comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio l'eventuale manutenzione e l'ammortamento**

A CORPO O A MISURA

Occorre far riferimento a:

- Elenchi prezzi standard o specializzati
- Prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata
- Elenco prezzi delle misure di sicurezza del Committente

Nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

Ne deriva:

1. NON È POSSIBILE STIMARE I COSTI TRAMITE APPLICAZIONI DI PERCENTUALI SULL'IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
2. LA NECESSITÀ DI UN ACCURATO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza”

Cosa ci impone il nuovo testo del D. Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/2009 ?

L'art. 100 (*Piano di sicurezza e di coordinamento*) specifica che:

Comma 1: Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, **nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV.**

In pratica, l'art. 100 rimanda direttamente alla lettura dell'**ALLEGATO XV** per la definizione dei **Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.**

I contenuti del nuovo ALLEGATO XV sono gli stessi riportati nel DPR 222/2003 (*abrogato ufficialmente solo con l'emanazione del D. Lgs. 106/2009*).

Comma 5: L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso **le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.**

Al punto 4 dell'Allegato XV vengono indicati quali debbono essere **i costi della sicurezza** che debbono essere stimati nel PSC.



Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza”

In particolare il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, **allegato XV punto 4.1.**, stabilisce che il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà prevedere la valutazione analitica dei costi della sicurezza, suddivisi nelle seguenti tipologie di oneri:

<u>Voce</u>	<u>Categoria (punto 4.1)</u>
-Apprestamenti -Misure, dispositivi	Tutti gli apprestamenti previsti nel PSC Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti
-Impianti	Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi
-Mezzi -Procedure	servizi Mezzi e servizi di protezione collettiva Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
-Interventi	Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
-Coordinamento	Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva



Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza”

Apprestamenti:

Def.: le opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere

APPRESTAMENTI:

- PONTEGGI, TRABATTELLI, PONTI SU CAVALLETTI
- IMPALCATI, PARAPETTI, ANDATOIE, PASSERELLE
- ARMATURE DELLE PARETI DEGLI SCAVI, PUNTELLAMENTI VARI
- GABINETTI, LOCALI PER LAVARSI, SPOGLIATOI
- REFETTORI, LOCALI DI RICOVERO E DI RIPOSO
- DORMITORI
- CAMERE DI MEDICAZIONE, INFERMERIE
- RECINZIONI DI CANTIERE
- DELIMITAZIONI AREE DI LAVORO

Solo quando previsti nel PSC

Tutti gli apprestamenti sopra elencati rientrano nella stima dei costi della sicurezza se e solo se sono stati previsti dal Coordinatore per la progettazione e inseriti all'interno del PSC.



Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza”

Misure Preventive e Protettive (MPP):

Def.: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI):

Def.: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute
I dispositivi di protezione individuale vanno computati come costi della sicurezza se e solo se il Coordinatore in fase di progettazione li prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni tra di loro interferenti.



Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza”

- SEGNALETICA DI SICUREZZA
- AVVISATORI ACUSTICI
- ATTREZZATURE PER IL PRIMO SOCCORSO
- ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
- MEZZI ESTINGUENTI
- SERVIZI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Attenzione a non computare due volte i “mezzi estinguenti”, gli “avvisatori acustici” e “l’illuminazione d’emergenza” (già fatto in “Impianti Antincendio”).

Tra le attrezzature del primo soccorso non va contabilizzata la cassetta di pronto soccorso in quanto di stretta competenza delle singole imprese.



Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza”

Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

La stima 21 marzo 2011 - Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, Corso Venezia 16 degli oneri della sicurezza

Vanno computati solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l'uso comune.

Riunioni di coordinamento in cantiere

Partecipazione alle riunioni di coordinamento previste nel PSC di Imprese e Lavoratori autonomi coinvolti nelle lavorazioni in corso. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione.

Verifiche e controlli protezione collettive

Controllo al termine di ogni turno di lavoro sulla sistemazione delle protezioni collettive di sicurezza in cantiere.



Coordinamento tra gru interferenti

Realizzazione del Piano di Coordinamento per uso di gru interferenti e gestione dell'esercizio attraverso un preposto.

Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru interferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici.



Verifiche e controlli protezione collettive



Coordinamento tra gru interferenti



Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza”

Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza:

Def.: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione

Non vanno computati come costi della sicurezza le normali procedure di lavoro, quelle riconducibili a modalità standard di esecuzione

Vanno computate come costi della sicurezza, **le procedure derivanti dal contesto ambientale o da interferenze** presenti nello specifico cantiere, **necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti.**

Vanno computati come costi della sicurezza, **gli apprestamenti** (ad esempio, passerelle, andatoie, coperture, parapetti, impalcati, ecc.), **che sono necessari per l'applicazione della procedura stessa.**



Individuazione della tipologia dei “costi della sicurezza”

I costi della sicurezza vengono comunemente suddivisi in **costi denominati ordinari** ed in **costi speciali**.

I **costi ordinari (o diretti)** sono quelli in generale necessari per l'attuazione di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di salute sul posto di lavoro e che, se anche non estrinsecati, sono di fatto già contenuti nella stima dei lavori.

I **costi speciali (o specifici)** sono i costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti, DPI interferenziali, opere, procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente previste nel PSC e richieste in aggiunta al fine di eliminare le interferenze o le particolari situazioni di rischio.

SONO COSTI ORDINARI QUELLI:

1. per le delimitazioni delle aree di scavo, la protezione dei fronti di scavo, ecc..
2. per l'installazione del cantiere
3. per l'illuminazione
4. per l'impianto elettrico e altri impianti necessari all'esecuzione dei lavori
5. per le opere provvisoriale
6. per la viabilità di cantiere
7. per gli apprestamenti logistici
8. per la prevenzione incendi
9. per la gestione delle emergenze
10. per la formazione e informazione dei lavoratori
11. per la sorveglianza sanitaria
12. per tutte quelle opere e interventi necessari per rispettare il D. Lgs. 81/2008
13. per la redazione della documentazione di sicurezza (POS, Pi.MUS, progetto ponteggio, ecc.).

SONO COSTI SPECIALI QUELLI:

1. per riunioni di coordinamento e incontri periodici in cantiere con il CSE
2. per l'individuazione di cavi e condutture sotterranee
3. per rilievi, calcoli e misure necessarie alla sicurezza
4. per la segnaletica di sicurezza deputata ad eliminare i rischi da interferenze
5. per particolari opere provvisoriale di protezione contro le interferenze
6. per i DPI atti ad eliminare i rischi da interferenze
7. per i presidi antincendio previsti dal PSC
8. per il presidio sanitario previsto dal PSC
9. per i DPI per i visitatori o per i fruitori della struttura oggetto di intervento

Conclusioni

QUALE SAREBBE LA PROCEDURA CORRETTA:

Il **coordinatore in fase di progettazione**, una volta in possesso di:

1. progetto esecutivo
2. computo metrico analitico (sul quale è stata predisposta la stima dei lavori)
dovrà, **sentendosi con il progettista, estrapolare i costi ordinari per gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza** dei lavoratori già previsti nelle spese generali riconosciute all'appaltatore, integrarli al limite nel caso in cui constati che **i costi ordinari** inseriti nel computo metrico non siano congrui e aggiungere ad essi gli eventuali **costi speciali** stimati analiticamente secondo i criteri stabiliti dall' Allegato XV.

I costi ordinari devono essere individuati quali-quantitativamente e scorporati in modo da preservarli dal ribasso d'asta ma, ovviamente, senza sommarli al costo dell'opera in quanto già in esso ricompresi.

I costi speciali devono essere individuati sotto l'aspetto quali-quantitativo, computati e sommati al costo dell'opera.

In definitiva al committente sarà presentato un **quadro economico** nel quale viene riportato il costo totale dell'opera compresi gli oneri della sicurezza costituiti dalla somma dei costi ordinari e dei costi speciali, da detrarre dall'importo complessivo dell'opera per individuare l'importo dei lavori da assoggettare a ribasso d'asta



SUBAPPALTO:

art. 118 del D.Lgs 163/06 s.m.i., come modificato dal D. Lgs. 113/07

Risulta modificato ed integrato l'istituto del subappalto, che trova pieno riconoscimento a condizione che vengano soddisfatti una serie di requisiti a carico dei subappaltatori.

I punti principali che regolano in subappalto nei lavori di opere pubbliche sono:

1.
2. affidamento delle lavorazioni in subappalto con ribasso non superiore al 20%;
3. corresponsione al subappaltatore degli oneri della sicurezza senza alcun ribasso;



Art. 118. Subappalto e attività che non costituiscono subappalto

Sono state introdotte alcune novità di rilievo per l'appaltatore mediante una riformulazione dei commi 3, 4 e 6, il cui testo è ora il seguente:

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.



- ❑ Le modifiche al PSC, avvenute in corso d'opera non comportano costi aggiuntivi per il committente
(art. 100, D. Lgs. 81/2008 s.m.i.)
- ❑ Eventuali variazioni e/o integrazioni al PSC non possono costituire per l'appaltatore elemento per richiedere la revisione dei prezzi pattuiti
(art. 100, D. Lgs. 81/2008 s.m.i.)
- ❑ In caso di varianti in corso d'opera andranno individuati anche gli oneri della variante che rappresentano la quota non sottoposta a ribasso e/o a sconti della variante
(art. 7, comma 5 del DPR 222/03 – Allegato XV)

Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.



APPALTO PUBBLICO

Ogni regione ha l'obbligo di pubblicare e tenere aggiornato l'**Elenco Regionale dei Prezzi**. In realtà molte regioni pubblicano e aggiornano con ritardo tali Prezzari ma soprattutto le regioni italiane hanno affrontato il problema della determinazione dei costi della sicurezza in modo molto disforme.

In alcuni Elenchi la stima dei costi per la sicurezza viene data a percentuale, in altri a corpo e alcune regioni hanno adottato un sistema misto. Talvolta inoltre i costi indicati tengono conto delle spese per montaggio, smontaggio, controlli e ammortamento, altre volte bisogna aggiungere tali spese ricavandole da altri capitoli dell'Elenco Prezzi.

Listini e Prezzari sono pubblicati anche da Camere di Commercio o Ordini Professionali.

In ogni caso si suggerisce di far riferimento all'Elenco Prezzi pubblicato dalla propria regione con la possibilità di far comunque riferimento ai Prezzari di Camere di Commercio o altri enti se più completi e aggiornati.



Vedere collegamenti prezzari

» [DOC LAVORO\PREFAZIONE PREZZARIO
SICUREZZA.doc](#)



ART. 26 e costi della sicurezza

Il **DUVRI** è **adempimento** all'obbligo del novellato ex art 7. c. 3 D.Lgs. 626/94 – ora **art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/08** - del datore di lavoro committente di **promuovere la cooperazione e il coordinamento** tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori Autonomi


***Contratti misti con coordinamento
sicurezza ⇒ IL DUVRI deve essere
assorbito dal PSC***



Procedura "Redazione del DUVRI e stima dei costi della sicurezza per contratti pubblici di servizi e forniture"

ID	AZIONE	STAZIONE APPALTANTE	IMPRENDITORE COMMITTENTE
1.	VALUTARE LE INTERFERENZE Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto	VALUTA INTERFERENZE	
2.	DECISIONE 1.1. NON CI SONO INTERFERENZE Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza. La procedura si interrompe. 1.2. CI SONO INTERFERENZE	<p style="text-align: center;">Ci sono interferenze?</p> <p style="text-align: center;">SI</p>	<p style="text-align: center;">NO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non deve redigere il DUVRI - Non deve stimare i costi della sicurezza <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adempimento art.7 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 626/94
3.	PREDISPORRE IL DUVRI , individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze.	Redige il DUVRI	
4.	STIMARE I COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLE INTERFERENZE	STIMA I COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso	
5.	REDIGERE LA LETTERA INVITO O IL BANDO Indicare i costi della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Redige la LETTERA di INVITO o il BANDO	<div style="border: 1px dashed red; padding: 5px;"> <p style="margin: 0;">ATTENZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicare i costi della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO - Chiedere all'offerente di predisporre l'offerta con indicati i costi relativi alla sicurezza </div>
6.	METTERE A DISPOSIZIONE IL DUVRI ai fini della formulazione dell'offerta (costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art. 68 e dell'Allegato VIII del D.Lgs. 163/2006)	Mette a disposizione il DUVRI	

7.	<p>PREDISPORRE L'OFFERTA con indicati i costi relativi alla sicurezza.</p> <p>In particolare l'offerente deve giustificare l'offerta affinché il costo della sicurezza, indicato dallo stesso, sia congruo rispetto l'entità e caratteristiche del servizio o fornitura offerti.</p>
8.	AGGIUDICAZIONE
9.	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO
10.	ATTUAZIONE DEL DUVRI con adempimento art.7 del D.Lgs. 626/94
11.	<p>DECISIONE</p> <p>10.1 NO, non ci sono proposte integrative La procedura si interrompe.</p> <p>10.2 SI, ci sono proposte integrative</p>
12.	INTEGRARE IL DUVRI , individuando le misure migliorative. In nessun caso le integrazioni modificano o adeguano i COSTI DELLA SICUREZZA .



Grazie per l'attenzione prestata ...

